

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3498 del 18/06/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Medicina (BO), Via San Salvatore n. 2091/B (Foglio 52 mappale 197), richiesta dalla società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL. per l'attività di produzione di biometano per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3645 del 18/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Medicina (BO), Via San Salvatore n. 2091/B (Foglio 52 mappale 197), richiesta dalla società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL. per l'attività di produzione di biometano per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-5419 del 11/11/2020, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Medicina con Atto monocratico n. 69 del 13/04/2021 e con scadenza di validità in data 12/04/2036 alla società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL. (C.F. 02825841204 e P.IVA 02825841204), per area di gestione dell'attività di produzione energia elettrica mediante combustione del biogas originato dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto svolta presso l'impianto in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

ARPAE - SAC di Bologna};

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Medicina};

VISTA l'attivazione della Procedura Abilitativa Semplificata e convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria "semplificata", ai sensi degli artt.14 comma 2 e 14-bis della L. 241/1990, da effettuarsi in modalità asincrona e di quanto previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 del Comune di Medicina – Settore Programmazione e Gestione del Territorio, acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/154049 del 27/08/2024 (**pratica Sinadoc 31428/2024**), a seguito dell'istanza presentata in data 07/08/2024 dal procuratore della società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL. (C.F. 02825841204 e P.IVA 02825841204), sede legale in Comune di Medicina (BO), Via Lame n. 118 per la conversione dell'impianto di digestione anaerobica alla produzione di biometano e contestuale Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente rilasciata per l'attività di produzione energia elettrica mediante combustione del biogas originato dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto svolta presso l'impianto sito in Comune di Medicina (BO), Via San Salvatore n. 2091/B (Foglio 52 mappale 197), in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Medicina};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Medicina};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per conversione dell'esistente impianto di produzione di energia elettrica mediante combustione del biogas originato dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto in impianto per la produzione di biometano sempre dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di :

Emissioni in atmosfera

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di “*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*” e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- “*DECRETO ODORI*”, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*”.
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

#### Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Terza - Sezione II - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi.

- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"
- Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57 comma 2 del Regolamento Regionale 2/2024.
- Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1395 del 09/10/2006.

#### Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- il Comune di Medicina – Settore Programmazione e Gestione del Territorio, nota prot.17389 del 26/08/2024 agli atti di ARPAE al PG/2024/154049 del 27/08/2024 di attivazione della Procedura Abilitativa Semplificata, richiedeva al: Comune di Medicina, Consorzio della Bonifica Renana e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna, quali soggetti competenti ai fini della valutazione della modifica dell'AUA vigente l'espressione dei pareri di competenza necessari all'adozione del provvedimento di AUA, da considerarsi endoprocedimento della Procedura Abilitativa Semplificata attivata
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2024/165496 del 13/09/2024 comunicava al Comune di Medicina l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Medicina, Consorzio Bonifica Renana e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- ARPAE - APAM di Bologna con nota PG/2024/164616 del 12/09/2024 comunicava al Comune di Medicina la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria dell'istanza di P.A.S.;
- il Comune di Medicina con nota del 16/09/2024, acquisita con PG/2024/166159 del 16/09/2024, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal Comune ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2024/191730 del 23/10/2024;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere idraulico per la matrice scarichi in acque superficiali del Consorzio di Bonifica Renana prot. 13397 del 18/10/2024 (PG/2024/189531 del 21/10/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice scarichi in acque superficiali, emissioni in atmosfera e impatto acustico (PG/2024/200861 del 07/11/2024).
- Provvedimento positivo conclusivo della Conferenza di Servizi ai fini dell'approvazione della Procedura Abilitativa Semplificata per l'approvazione del progetto di conversione dell'impianto Determinazione n.765 del 20/12/2024 (PG/2024/233784 del 24/12/2024);
- NullaOsta di conformità urbanistico edilizia del Comune di Medicina contenuto nel (Provvedimento conclusivo Determinazione n.765 del 20/12/2024 (PG/2024/233784 del 24/12/2024);
- NullaOsta per la matrice acustica del Comune di Medicina contenuto nel (Provvedimento conclusivo Determinazione n.765 del 20/12/2024 (PG/2024/233784 del 24/12/2024);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Medicina, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice ambientale di propria competenza "Scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali", assumendo pertanto valore prescrittivo le valutazioni espresse da ARPAE APAM così come contenute nel parere di cui sopra.

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 1143,00 come di seguito specificato:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00
- Allegato B - matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato A).
- Allegato C - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 26,00.
- Allegato D - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato E - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL., per l'esercizio dell'attività di produzione di biometano originato dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal Comune di Medicina territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

VISTA la nota dirigenziale PG/2025/9131 del 17/01/2025 con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza del dirigente in caso di assenza o di impedimento, all'ing. Paola Cavazzi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### **DETERMINA**

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL. (C.F. 02825841204 e P.IVA 02825841204) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Medicina (BO), Via San Salvatore n. 2091/B (Foglio 52 mappale 197), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento
- *"Allegato B - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche"* di competenza del Comune di Medicina con richiamo alla planimetria di riferimento;
- *"Allegato C - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna;
- *"Allegato D - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna ;
- *"Allegato E - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Medicina con richiamo alla documentazione acustica.

3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5419 del 11/11/2020), e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Medicina di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a



15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal Comune di Medicina – Settore Programmazione e Gestione del Territorio ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al Comune di Medicina ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Medicina e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

---

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**Per il Responsabile**

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

**Leonardo Palumbo**

*(determina firmata digitalmente)*

L'Incarico di funzione

Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali

**Paola Cavazzi**

*(determina firmata digitalmente)*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL.**  
**Comune di Medicina (BO), via San Salvatore n. 2091**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006**

**1. Classificazione dello scarico**

Scarico S1

Scarico denominato S1 in acque superficiali (Scolo Fosso Villa – Gestore Consorzio della Bonifica Renana) classificato come “scarico di acque meteoriche di dilavamento” costituito dalle acque di seconda pioggia in uscita dal sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento originate dai piazzali di transito delle aree potenzialmente sporche sono dotati di rete fognaria di raccolta delle acque di prima pioggia.

Le acque meteoriche sono inviate alla vasca di trattamento acque di prima pioggia, (i reflui vengono suddivisi dal sistema Timer- sensore di pioggia in base al tempo trascorso dall'inizio dell'evento piovoso) quindi le seconde piogge confluiscono al fossati di laminazione, dotati di paratia manuale atta a contenere eventuali sversamenti, e successivamente al nuovo bacino di laminazione (invaso scavato nel terreno); i fossi di laminazione sono dotati di paratie che li collegano al reticolo idrografico superficiale.

Le saracinesche di intercettazione dello scarico su corpo idrico superficiale intercettano le acque che provengono dal nuovo bacino di laminazione e le acque scolanti dai terreni agricoli confinanti con gli stessi.

Le acque di prima pioggia e le acque provenienti dalle trincee per lo stoccaggio di insilati, e pollina e dalla sezione di separazione del digestato sono, mediante rete dedicata inviate all'impianto di digestione anaerobica

**2. Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico denominato S2 di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso spogliatoio (competenza amministrativa del Comune di Medicina. Vedi Allegato B al presente atto).

### 3. Prescrizioni

- a) Per lo scarico delle acque meteoriche in entrata alla vasca di laminazione, costituito dall'unione delle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia, acque provenienti dai pluviali, e acque di dilavamento di zone non sporche, dovrà essere effettuato un campione annuale che dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006- parte terza limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali.
- b) Il punto di scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere dotato di apposito ed idoneo pozzetto di ispezione /campionamento di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta. Il pozzetto dovrà essere sempre accessibile e ubicato immediatamente a monte dell'immissione nel bacino di laminazione. Tale pozzetto dovrà essere inoltre identificato e reso sempre accessibile, così come tutti i punti di scarico dell'impianto.
- c) Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà avvenire dopo 48-72 ore dall'evento meteorico.
- d) Nell'area impermeabile dove insiste la zona di sanificazione lavaggio/ruote, dovrà essere prevista ed installata una valvola automatica o manuale che, in fase di non utilizzo della disinfezione, devia le acque meteoriche al corpo idrico superficiale o ai fossi di laminazione, affinché lo smaltimento del rifiuto liquido sia solo quello legato alla sanificazione. Dovrà essere presentata una nuova planimetria aggiornata con la rete di smaltimento delle acque della zona di lavaggio ruote, comprensiva della valvola di deviazione.
- e) Il Titolare dello scarico è tenuto al rispetto di quanto contenuto nel parere idraulico espresso dal Consorzio della Bonifica Renana, Ente gestore del corpo idrico ricettore (Fossa Villa), così come riportato nel presente Allegato , nonché alla regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione richiedendo, se non già acquisita, la concessione consortile alla immissioni di acque reflue in fosso di Bonifica.
- f) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  1. le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
  2. i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di

eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);

3. i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
  4. siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  5. l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
  6. lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
  7. la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
  8. durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione al corpo idrico ricettore per un tratto ai almeno 30 metri a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
  9. di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- g) Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, indicate dal Consorzio della Bonifica Renana con proprio parere del 18/10/2024 (prot.n. 13397), facente parte integrante del presente Allegato
- h) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- i) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il

sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

- j) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- k) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 4800/2020).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 27/08/2024 al PG/2024/154049) e ss.mm.e ii..
- Elaborato "Relazione tecnica" datato luglio 2024 (agli atti di ARPAE in data 23/10/2024 al PG/2024/191730).
- Elaborato "Planimetria Rete fognaria" datato luglio 2024 (agli atti di ARPAE in data 23/10/2024 al PG/2024/191730).

-----

Pratica Sinadoc n. 31428/2024

Documento redatto in data 16/06/2025

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



Settore Manutenzione  
del reticolo idraulico ed irriguo  
e Istruttorie tecniche  
MV/CB

**Spett.le**

**AGENZIA REGIONALE PER LA  
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA  
DELL'EMILIA ROMAGNA**

**PEC**

**[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)**

**E P.C. Spett.**

**COMUNE DI MEDICINA**

**PEC**

**[suap@pec.comune.medicina.bo.it](mailto:suap@pec.comune.medicina.bo.it)**

**OGGETTO: Scarichi indiretti di acque meteoriche nello Scolo Fossa Villa, derivanti dall'impianto di produzione di energia elettrica da biogas della società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.A, sito in Via San Salvatore 2091, in Comune di Medicina (BO).  
Parere Idraulico (Codice pratica: 202411909).**

Vista l'istanza acquisita in data 16/09/2024 al prot. n. 11909 trasmessa dal Arpae per il rilascio di parere per n.1 scarico diretto di acque meteoriche nello Scolo Fosso Villa, in Via San Salvatore 2091, in Comune di Medicina (BO).

Premesso che:

- l'area sulla quale saranno realizzate le opere in oggetto ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: ([https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti\\_fase02.aspx?ID=240](https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=240));
- con DGR n. 567/2003 - e successivi aggiornamenti - la Regione Emilia Romagna ha approvato il PSAI (*Piano Stralcio per l'Assetto del Sistema Idraulico del Reno*) al fine di

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna  
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270  
C.F. 91313990375  
PEC: bonificarenana@pec.it  
<http://www.bonificarenana.it>  
e-mail: protocollo@bonificarenana.it

Aderente a:





conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico e di salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza del fiume Reno, del torrente Idice, del torrente Sillaro e Santerno, del suo bacino imbrifero e di tutte le aree idraulicamente o funzionalmente connesse con i corsi d'acqua medesimi;

- secondo quanto riportato dall'art. 20 del PSAI, al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso dell'acqua, è previsto, nelle zone di espansione, la realizzazione di sistemi di raccolta dedicati alla laminazione con volumi pari ad almeno 500 mc per ha di superficie trasformata/drenata e accorgimenti tecnici a garanzia dell'invarianza idraulica, che vincolino la portata scaricabile nei canali di bonifica ad un valore massimo di 10 l/s per ettaro afferente allo scarico. ( per le aree PSAI Samoggia 100 m<sup>3</sup> zona B/ 200 m<sup>3</sup> zona A, vedi tav. 1.1 e 1.2). Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali:
  - permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
  - destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta.

Considerato che la documentazione tecnica allegata alla richiesta riporta che gli scarichi non recapitano direttamente in corso d'acqua superficiale del Consorzio della Bonifica Renana, ma raggiungono lo scolo consorziale Fosso Villa dopo aver percorso una rete di scolo privata.

Considerato inoltre che:

- lo scolo Fosso Villa è canale di bonifica con funzione prevalente di scolo;
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica;

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna  
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270  
C.F. 91313990375  
PEC: bonificarenana@pec.it  
<http://www.bonificarenana.it>  
e-mail: protocollo@bonificarenana.it

Aderente a:





- siamo in attesa che vengano emanate le “Linee guida” previste al comma 6 dell’Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell’acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti);

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, siamo con la presente a rilasciare **parere idraulico favorevole** in merito a n. 1 scarico indiretto di acque meteoriche nello scolo Fosso Villa raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente

Si prega di inviare allo scrivente Consorzio l’Autorizzazione allo scarico rilasciata dall’Ente di competenza.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: [bonificarenana@pec.it](mailto:bonificarenana@pec.it)) o all’indirizzo di posta elettronica (MAIL: [protocollo@bonificarenana.it](mailto:protocollo@bonificarenana.it)), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, **Ing Cristiano Bani (tel 3894393808)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA  
GESTIONE OPERATIVA PIANURA  
( Ing. Ilihc Ghinello )

Il presente documento è sottoscritto  
esclusivamente con firma digitale ai sensi  
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che  
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna  
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270  
C.F. 91313990375  
PEC: [bonificarenana@pec.it](mailto:bonificarenana@pec.it)  
<http://www.bonificarenana.it>  
e-mail: [protocollo@bonificarenana.it](mailto:protocollo@bonificarenana.it)



Aderente a:



Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA ed e' conservato dalla stessa.

Firmato da: GHINELLO ILIHC in Data 17/10/2024 16:28:22 UTC +2





**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL.**  
**Comune di Medicina (BO), via San Salvatore n. 2091**

**ALLEGATO B**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al all'Art. 124 del  
D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005**

**1. Classificazione dello scarico**

Scarico S2

Scarico denominato S2 in acque superficiali (fosso perimetrale di proprietà) classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola), come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dalle acque reflue domestiche dei servizi igienici originare dallo spogliatoio presente nello stabilimento e preventivamente trattate con pozzetto degrassatore, da una nuova vasca Imhoff e da un successivo filtro batterico anaerobico

**2. Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel fosso ricettore:

- uno scarico denominato S1 di acque reflue di dilavamento provenienti dal ftabilimento (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato A al presente atto).

**3. Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni relative allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, del Comune di Medicina, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/200861 del 07/11/2024 e contenute nella Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi n.765 del 20/12/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/12/2024 al PG/2024/233784. Tali prescrizioni sono riportate nelle pagine del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale:

- a) Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di

- raccolta e trattamento delle acque reflue
- b) Dovranno essere posizionati dei sistemi di trattamento per i reflui domestici adeguatamente dimensionati secondo quanto indicato nella DGR Emilia Romagna 1053/2003 tabella A sulla base degli AE da servire: le fosse Imhoff (vasca costituita da 2 scomparti, almeno 250 lt per AE), i pozzetti degrassatori (50 lt per AE), il filtro batterico anaerobico (superficie del filtro  $m^2 = \text{numero AE} \cdot h^2$ ).
- c) Dovranno essere eseguite periodiche operazioni di pulizia e manutenzione delle fosse Imhoff, dei pozzetti di raccordo/ispezione, dei pozzetti degrassatori nonché svuotamento e controlavaggio del letto e della massa filtrante del filtro batterico anaerobico con periodicità almeno annuale; i fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere raccolti smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006;
- d) Il fosso individuato come corpo recettore dello scarico delle acque reflue domestiche, dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia, comprensive di sagomatura e falciatura della vegetazione, dal punto di immissione delle acque reflue domestiche per una lunghezza minima di 15 metri, al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui e consentire il regolare deflusso delle acque scaricate;
- e) Qualora il corpo idrico recettore dello scarico domestico non si trovasse nell'area di proprietà dell'immobile oggetto dell'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire il nulla osta del/i proprietario/i del fosso recettore degli scarichi: si demanda al Comune la verifica di tale atto.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 4800/2020).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 27/08/2024 al PG/2024/154049) e ss.mm.e ii..
- Elaborato "Relazione tecnica" datato luglio 2024 (agli atti di ARPAE in data 23/10/2024 al PG/2024/191730).
- Elaborato "Planimetria Rete fognaria" datato luglio 2024 (agli atti di ARPAE in data 23/10/2024 al PG/2024/191730).

-----  
Pratica Sinadoc n. 31428/2024

Documento redatto in data 16/06/2025

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL.**  
**Comune di Medicina (BO), via San Salvatore n. 2091**

**ALLEGATO C**

**Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

In data 15/05/2025 al n. 39898, la società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL. ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici/digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali/effluenti zootecnici/sottoprodotti sito Comune di Medicina (BO), via San Salvatore n. 2091

L'ARPAE-AACM in data 15/05/2025 al PG/2025/90426 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Medicina non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19/03/2024 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al

D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell’Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall’invio della comunicazione.

4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l’azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
5. La società Titolare dell’impianto è tenuta a comunicare l’avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Utilizzazione Effluenti di Allevamento delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 4800/2020).
- Elaborato “Relazione tecnica” datato datato luglio 2024 (agli atti di ARPAE in data 23/10/2024 al PG/2024/191730).

-----  
Pratica Sinadoc 31428/2024

Documento redatto in data 16/06/2025

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL.**  
**Comune di Medicina (BO), via San Salvatore n. 2091**

**ALLEGATO D**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione biometano svolta dalla società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA Società Agricola a r.l. nello stabilimento posto in comune di Medicina, via San Salvatore n°2091 secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni fase transitoria**

**Fase 1:** la società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA Società Agricola a r.l. dovrà comunicare la data di inizio lavori di riconversione dell'impianto produzione energia elettrica da biogas in impianto produzione biometano e la data di spegnimento dei cogeneratori esistenti: durante questa fase, per la matrice emissioni in atmosfera, devono essere rispettate le prescrizioni indicate nell'atto di AUA vigente DET-AMB-2020-5419. Durante questa fase le emissioni derivanti da cogeneratore e dalla torcia di sicurezza esistenti rimangono attive. Al termine della Fase 1, il cogeneratore esistente e torcia di sicurezza esistente dovranno risultare dismessi;

**Fase 2:** a seguito dell'installazione, avviamento e collaudo del nuovo cogeneratore e del sistema di Upgrading (punti di emissioni E1, E7), E2 (nuova torcia di emergenza), E5, E6, (valvole di sovrappressione), E8 (nuova caldaia biogas) per la matrice emissioni in atmosfera valgono le prescrizioni riportate nel presente atto;

**Fase 3:** a seguito della comunicazione ed esecuzione dei campionamenti di messa a regime per i punti di emissione E1, E7, tutte le emissioni dalla E1 alla E8 devono risultare attive e a regime e valgono le prescrizioni riportate nel presente atto.

**Prescrizioni impianto a regime**

1. La Società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA Società Agricola a r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**

PROVENIENZA: NUOVO COGENERATORE P<sub>t</sub> nominale 1096 KWt

Portata massima .....	2500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima .....	24 h/g
Altezza .....	10 m

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) (*) ....	40 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto ed ammoniaca (espressi come NO <sub>2</sub> ) (**) ...	150 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	40 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio .....	190 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) .....	2 mg/Nm <sup>3</sup>

(\*) escluso il metano

(\*\*) in presenza di impianti di abbattimento che producono ammoniaca

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%.

L'impianto è dotato di due sistemi di abbattimento: sistema di gestione della miscela magra, tipo Leanox e catalizzatore ossidante

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

**EMISSIONE E7**

PROVENIENZA: UPGRADING/OFFGAS

Portata massima .....	600 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima .....	24 h/g
Altezza .....	3 m

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Acido Solfidrico .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto, gli effluenti gassosi del punto di emissione E7, presentino esalazioni maleodoranti, il Gestore di stabilimento dovrà provvedere ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli odori.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

#### EMISSIONE E2

PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA

Portata	1200 Nm <sup>3</sup> /h
massima .....	
Durata	emerge
massima .....	nza
Altezza	10 m
.....	

Dovranno essere garantiti i seguenti parametri operativi:

Ritenzione di fiamma > 0,3 sec.

Temperatura di combustione > 850 °C

efficienza di combustione: CO<sub>2</sub>/CO+CO<sub>2</sub> > 99%

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto il punto di emissione funziona esclusivamente in condizione di emergenza.

---

#### EMISSIONI E3 – E4

PROVENIENZA: VALVOLE DI SOVRAPRESSIONE DIGESTORE ESISTENTE

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE NUOVO DIGESTORE

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: VALVOLA SOVRAPRESSIONE NUOVA VASCA DI STOCCAGGIO 30 GIORNI

Trattasi di dispositivi di emergenza. Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

#### EMISSIONE E8

PROVENIENZA: CALDAIA A BIOGAS P<sub>t</sub> nominale 300 Kwt

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera ff).

---

#### EMISSIONE DA GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO – 400 kVA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera bb).

---

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aooobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aooobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

2. L'utilizzo della torcia deve essere limitato alle situazioni di emergenza, di malfunzionamento o di manutenzione dell'impianto di trattamento del biogas.
3. Per quanto riguarda il punto di emissione E7 (UPGRADING/OFFGAS) la società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA Società Agricola a r.l. dovrà valutare la possibilità di installazione un impianto di recupero della CO<sub>2</sub> al fine di ridurre l'impatto ambientale, sulla base di quanto indicato dalla DGR n°2347/2019 al punto 4.3.1.1.

4. Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di:

- un registro, avente il format riportato al punto 13 dell'allegato tecnico alla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n.1496/2011, ove dovranno essere annotati:
  - gli indicatori di attività dell'impianto
  - la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni e gli interventi di verifica funzionamento e manutenzione dei diversi impianti
  - gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza annotati gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza E2 (torcia) e da E3 a E6 (sfiati di emergenza) ed E8 (nuova caldaia a biogas) e la durata dell'evento. In particolare dovrà essere annotato ogni entrata in funzione delle valvole/sfiati di biogas generati da situazioni di emergenza connesse a sovrappressioni nel digestore, oppure a situazioni in cui non sia possibile convogliare il biogas né alla torcia né all'impianto di upgrading. Tale informazione dovrà essere trasmessa ad ARPAE al termine di un anno di funzionamento dell'impianto: qualora emerga che siano frequenti gli sfiati di biogas, al fine di evitare per quanto possibile l'immissione in atmosfera di biogas non trattato (particolarmente impattante dal punto di vista odorigeno) verrà valutato se prevedere un adeguato sistema di captazione e trattamento supplementare.

Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

5. Il Biogas utilizzato quale combustibile del cogeneratore dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X Parte I-Sez.1–lettera r) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo della parte quinta del D.Lgs.n°152/2016 ss.mm.ii., devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

## 6. Impatto odorigeno:

In coerenza al punto 3.3 della Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n°1495/2011 il Gestore di stabilimento dovrà eseguire una campagna di rilevamento delle emissioni

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aooobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aooobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



odorigene per la durata di 2 anni dall'entrata in funzione dell'impianto; il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004. Il monitoraggio dovrà prevedere sia il campionamento delle sorgenti più impattanti interne all'impianto, così come indicato dal Piano di Monitoraggio del Gestore, sia al confine dello stesso, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte e uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente del vento.

Si dovranno prevedere almeno 2 autocontrolli all'anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Si dovranno prevedere almeno 2 autocontrolli all'anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Dovrà essere data comunicazione anticipata (almeno 15 gg) ad ARPAE AACM e APAM e Comuni interessati, delle giornate in cui avverranno i campionamenti. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto dovrà trasmettere tali dati alla Autorità Competente (Arpae AACM e APAM).

Al termine di ogni campagna di monitoraggio, dovranno essere trasmessi ad Arpae APAM Distretto di Pianura e Arpae AACM, gli esiti analitici corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva. Tutte le analisi di unità odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore. I referti analitici relativi alle singole campagne dovranno essere corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, contenente i risultati dei controlli relativi alla misura della concentrazione di odore in OUE/m<sup>3</sup> delle diverse sorgenti.

A seguito degli esiti delle campagne di misura o qualora dovessero emergere delle problematiche/segnalazioni di disagio odorigeno (da intendersi come segnalazioni di disturbo olfattivo formulate dalla popolazione e/o accertate nel corso dei sopralluoghi, e di cui l'autorità competente abbia accertato l'affidabilità, la congruità e la pertinenza rispetto alla provenienza dallo stabilimento), l'autorità competente potrà richiedere approfondimenti e/o pervenire ad una prescrizione di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere il livello di concentrazioni delle unità odorigene, così come previsto nelle procedure contenute nelle già citate: Linee Guida Arpae della Direzione Tecnica ARPAE 35/DT *"Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii."*, e Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui Reg.Dec. 309/2023 *"Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia emissioni odorigene impianti e attività"*.

Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in relazione ai risultati emersi, l'autorità competente potrà in presenza di problematiche odorigene prorogare tale prescrizione e se necessario richiedere un approfondimento modellistico e/o pervenire ad un eventuale proposta di adeguamento strutturale del sito aziendale allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni

delle unità odorigene registrate.

## 7. **Camini e loro altezze**

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

## 8. **Punti di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per

ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

#### **Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

<b>Condotti circolari</b>		<b>Condotti rettangolari</b>		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

#### **9. Accessibilità dei punti di prelievo**

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e

rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

#### **Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## **10. Metodi di misura, campionamento ed analisi**

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aooobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aooobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi di misura</b>
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup> )	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

· altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

## **11. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa

detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **12. Messa in esercizio e messa a regime**

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per tutti i punti di emissione la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E7, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende

adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

### **13. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;



- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

#### **14. Prescrizioni relative a guasti e anomalie**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro

le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:**

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA

-----

Pratica Sinadoc n°31428/2024

Documento redatto in data 16/06/2025

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL.**  
**Comune di Medicina (BO), via San Salvatore n. 2091**

**ALLEGATO E**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011**

**1. Esiti della valutazione**

- Vista la Valutazione Previsionale di impatto acustico presentata dalla SOCIETA' AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, per l'attività di Produzione di Biometano.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/200861 del 07/11/2024.
- Visto il provvedimento conclusivo del procedimento di PAS del Comune di Medicina (Determinazione n.765 del 20/12/2024) agli atti di ARPAE in data 24/12/2024 al PG/2024/233784 relativamente a quanto prescritto per la matrice di impatto acustico

**2. Prescrizioni**

a) La società Titolare dell'impianto è tenuta, relativamente alla matrice di impatto acustico, al rispetto delle prescrizioni del Comune di Medicina così come elencate nel provvedimento conclusivo del procedimento di PAS sopracitato ed in particolare:

- *Così come descritto nelle conclusioni della relazione di 'Valutazione previsionale di impatto acustico - integrazioni ottobre 24' a completamento di tutte le opere di modifica di progetto, dovrà essere effettuato un collaudo acustico post operam, al fine di caratterizzare le immissioni sonore prodotte dal complesso impiantistico comprese le attività di carico e scarico ed il traffico confrontando quest'ultimo tra il periodo di morbida ed il periodo dei massimi conferimenti (agosto-settembre), al fine di verificare effettivamente il rispetto dei valori dei limiti differenziali presso i ricettori esistenti nonché il rispetto dei valori limite assoluti di immissione per la Classe di appartenenza. Si precisa che qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche all'interno degli edifici abitativi del rumore residuo ed ambientale, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi, tenendo conto però che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte, con decurtazioni*

maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.

- Qualora dall'analisi dei risultati del collaudo acustico emergano delle criticità, l'attestazione del rispetto dei valori limite dovrà essere valutata considerando i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli eventuali interventi di mitigazione acustica necessari per il rientro dei livelli sonori entro i limiti di legge.
- Entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa opportuna relazione di Valutazione di Impatto Acustico a Comune e Arpae a firma di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'elenco ENTECA, con relativi risultati di detto collaudo.
- A prescindere dai punti cui sopra, si fa presente che in fase di cantiere edile di approntamento delle modifiche impiantistiche nonché di esercizio, dovranno sempre essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante e sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.
- Nella relazione di collaudo acustico dovrà essere formalmente dichiarata la possibilità o meno di spegnere in fase di esercizio le sorgenti rumorose dichiarate 'funzionanti in continuo' per almeno 15 minuti al fine di permettere agli Enti di controllo la possibilità di eseguire eventuali verifiche strumentali istituzionali.

- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti al precedente punto b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

## **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 4800/2020).
- Elaborato "Valutazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. da Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società medesima relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 27/08/2024 al PG/2024/154049) e ss.mm.e ii.

-----  
Pratica Sinadoc n. 31428/2024

Documento redatto in data 16/06/2025

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**